

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.10.2002
COM(2002)577 def.

2001/0115 (COD)

-

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità

1. CRONISTORIA

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2001)272 def.- 2001/0115/cod) ¹ conformemente all'articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE	30 maggio 2001
Parere della Corte dei conti ²	8 novembre 2001
Parere del Parlamento europeo - prima lettura ³	29 novembre 2001

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'articolo 280 del trattato CE, la Comunità è competente per prendere i provvedimenti che permettano di tutelare gli interessi finanziari comunitari in modo efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Di fronte alla notevole entità del pregiudizio causato a tali interessi dalla frode e dalla criminalità economica e finanziaria internazionale, è opportuno potenziare l'attuale dispositivo giuridico, in particolare dato il ritardo accumulato dagli Stati membri nel ratificare gli strumenti che erano stati adottati nell'ambito del titolo VI del trattato UE. Mentre infatti la convenzione del 1995 e i protocolli del 1996 relativi alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee sono finalmente stati ratificati e dovrebbero poter entrare in vigore quanto prima, il protocollo del 1997 a tutt'oggi non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. La proposta della Commissione, che riprende tutte le disposizioni di questi strumenti inerenti alle fattispecie di reato, alla responsabilità, alle sanzioni e alla cooperazione con la Commissione, presenta segnatamente il vantaggio di permettere di ricorrere ai meccanismi di controllo previsti dal trattato CE per vigilare sul corretto recepimento e sull'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO

Sui 20 emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura (fra i 31 che gli erano stati proposti), la Commissione può accoglierne 4 integralmente e 1 in parte. L'impostazione seguita dalla Commissione in ordine alla forma e alla base giuridica della sua proposta non le consente di recepire gli altri emendamenti parlamentari, la cui pertinenza politica e giuridica andrebbe piuttosto valutata in un quadro distinto.

¹ *GU CE C 240 E* del 28.8.2001, pag. 125.

² *GU CE C 14* del 17.1.2002, pag. 1.

³ *GU CE C 153 E* del 27.6.2002.

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

Per quel che riguarda i considerando della proposta di direttiva, la Commissione accoglie l'emendamento 2 che rammenta l'obiettivo del nuovo articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE, nonché l'emendamento 11 inteso a precisare che l'atto diverrà parte integrante dell'*acquis* comunitario e dovrà essere recepito nelle legislazioni dei paesi candidati all'adesione.

Altrettanto dicasi per l'emendamento 7, purché non sostituisca il considerando proposto dalla Commissione ma ne introduca uno nuovo relativo ai possibili "sviluppi istituzionali ulteriori, quali la creazione di una procura europea per la tutela degli interessi finanziari della Comunità, attraverso la revisione dell'articolo 280 del trattato". La Commissione aveva infatti già presentato una proposta in tal senso in occasione della conferenza intergovernativa di Nizza, e il progetto di istituire una procura europea forma attualmente oggetto di un'ampia consultazione nel quadro del libro verde presentato dalla Commissione nel dicembre 2001.

In linea con la sua scelta di respingere l'emendamento 1, va precisato che la Commissione accetta gli emendamenti 7 e 11 solo in ordine alla sostituzione del termine "regolamento" con "direttiva".

La Commissione accoglie altresì l'emendamento 27, in cui si precisa che le pene privative di libertà da prevedere nei casi che comportino forme gravi di frode potranno portare all'estradizione. Si tratta di un emendamento conforme al testo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e compatibile al tempo stesso con l'articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE.

3.2. Emendamenti accolti in parte dalla Commissione

Quanto all'emendamento 3, la Commissione può accogliere la prima frase del nuovo considerando proposto, in cui si sottolinea che gli interessi finanziari della Comunità hanno un valore essenziale. La seconda frase non è invece accettabile, dato che la tutela di questi interessi finanziari non è interamente soggetta al diritto comunitario.

3.3. Emendamenti non accolti dalla Commissione

Gli emendamenti 1, 4, 28, 29 e 30 non sono compatibili con la seconda frase dell'articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE, ai sensi della quale i provvedimenti che possono essere presi in base all'articolo medesimo "non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri".

L'emendamento 12 apporta alla definizione del concetto di "funzionario nazionale" una precisazione che risulterebbe non solo superflua, ma renderebbe il concetto più restrittivo che nella versione inizialmente proposta, motivo per cui l'emendamento non può essere accolto.

Gli emendamenti 13, 15 e 19 relativi alla definizione della frode non sono accettabili, in particolare in quanto estenderebbero eccessivamente gli estremi del reato di frode e coprirebbero anche prodromi della frode che sono già sufficientemente coperti dall'articolo 7, paragrafo 2 della proposta di direttiva.

Gli emendamenti 14, 16 e 17 relativi a nuove fattispecie di reato non possono essere accolti, in quanto non corrispondono all'impostazione e all'obiettivo e dal campo d'applicazione della presente proposta di direttiva.

La Commissione non può infine accogliere gli emendamenti 5, 6 e 31 relativi allo status dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), non foss'altro per la mancanza di un nesso diretto con l'oggetto della proposta di direttiva.

3.4. Conclusione

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta secondo i termini testé esposti.